

COMUNE DI BAISO
Provincia di
Reggio Emilia



Piazza della Repubblica n.1
42031 Baiso R.E.
C.F. 80019170358

COMUNE DI BAISO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Approvato dal Consiglio Comunale in data 28.02.2001 , n. 10, esecutiva a norma di Legge;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 24.02.2005 n. 08

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 09.03.2006 n. 12

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26.02.2007 n. 08

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.11.2007 n. 55

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28.04.2011 n. 12

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 04.08.2014 n. 27

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 11.06.2020 n. 16

**REGOLAMENTI COMUNALI TRIBUTI
ENTRATE**

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Ambito e scopo del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Entrate tributarie comunali
- Art. 4 - Agevolazioni tributarie
- Art. 5 - Aliquote e tariffe

Titolo II - Accertamento delle entrate tributarie

Capo I - Gestione delle Entrate

- Art. 6 - Forma di gestione
- Art. 7 - Il funzionario responsabile del tributo

Capo II – Denunce versamenti e controlli

- Art. 8 - Dichiarazione tributaria
- Art. 9 – Compensazione e accollo**
- Art. 10- Attività di controllo
- Art. 11 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Capo III - Procedimento di accertamento

- Art. 12- Attività di controllo e rapporti con il contribuente.
- Art. 13 - Avviso di accertamento esecutivo tributario
- Art. 13-bis - Ripetibilità delle spese
- Art. 14 - Notificazione degli atti

Capo IV - Contenzioso e strumenti deflattivi

- Art. 15 - Contenzioso
- Art. 16 - L'autotutela
- Art. 17- Accertamento con adesione.
- Art. 18 - Interpello.

| | | |
|---|---|---|
| COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia |  | Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358 |
|---|---|---|

Titolo III - Riscossione e rimborsi

- Art. 19 - Riscossione
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento
- Art. 21 - Rimborsi
- Art. 22 – Accertamenti di crediti di modesta entità
- Art. 22 bis – Versamento minimo
- ~~Art. 23 – Interessi~~
- Art. 23-bis - Interessi di mora
- Art. 23-ter - Riscossione coattiva
- Art. 23- quater - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 23- quinquies - Inesigibilità

Titolo IV - Norme transitorie e finali

- Art. 24 - Sanzioni
- Art. 25- Garante del contribuente
- Art. 26 - Norme transitorie e finali

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare ¹ attribuita dalla legge e disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente fornendogli adeguata informazione sugli adempimenti relativi ai tributi locali e sulle norme di salvaguardia a suo favore, nell'osservanza dei principi dettati dallo " Statuto del contribuente"².
3. Il contribuente può rivolgersi all'ufficio tributario in forma verbale o per iscritto, per richieste di informazioni, chiarimenti, interpretazioni normative e regolamentari, anche mediante l'istituto dell'interpello, successivamente disciplinato, o per fornire precisazioni o conferme di dichiarazioni già rese.
4. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.
5. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2: Definizioni

- a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la

¹ Art. 52 D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 50 L. 27.12.1997, n. 449

² Legge 27.07.2000 n. 212.

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;

- b) per “accertamento istruttorio”, l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a);
- c) per “agevolazioni”, le riduzioni e le esenzioni del tributo previste dalla legge o dal regolamento;
- d) per “dichiarazione”, la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
- e) per “Regolamento”, il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- f) per “responsabile” del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG o mediante atti di organizzazione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- g) per “tributo”, l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Articolo 3: Entrate tributarie comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura e che sono disciplinate dal presente regolamento.
2. La istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta l'automatica esclusione dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Articolo 4: Agevolazioni tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni ed esenzioni previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, quando le stesse non abbiano carattere

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

cogente sono applicabili solo se espressamente previste e/o richiamate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione.

3. A decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS,³ sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dai connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto iscritto a ruolo.
4. Ai fini della concessione della agevolazione, se la legge o i regolamenti prescrivono la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in alternativa è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione, ovvero trasmessa a mezzo servizio postale o fax, unitamente alla fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabilito, pena la esclusione della agevolazione, ad eccezione di quanto non sia già in possesso dell'Amministrazione o possa essere reperito presso altre Amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente⁴.

Articolo 5: Aliquote e tariffe

1. *Il Consiglio Comunale* delibera in ordine all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;
2. Alla determinazione e all'adeguamento delle relative aliquote e tariffe, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, provvede la Giunta Comunale⁵ nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
3. In caso di mancata adozione entro il termine di legge della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e tariffe applicate per l'anno precedente.

³ Art. 10 D.Lgs. 4.12.1997, n. 460

⁴ Art. 6, c. 4, legge n. 212/2000

⁵ Art. 42, 2° comma, lett.f), D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

Titolo II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 6: Forma di gestione

1. La gestione dell'attività di controllo dei tributi ⁶ è effettuata in forma diretta, fino a quando il Consiglio Comunale non disponga diversamente. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Consiglio Comunale deve valutare la possibilità della gestione associata.
2. Per l'eventuale affidamento della gestione a terzi si procederà in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente.⁷

Articolo 7: Il funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un Responsabile dei tributi. Il Responsabile dei Tributi, per ogni tributo di competenza comunale, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per la competenza e l'esperienza acquisite, al quale, previo consenso del medesimo, con atto di organizzazione conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. In particolare, il dipendente designato responsabile del tributo:
 1. cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 2. sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - 2.1. appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - 2.2. dispone i rimborsi;
 - 2.3. segue il contenzioso come disposto dall'articolo 13 del presente regolamento;

⁶ Art. 52 D.Lgs. 446/97

⁷ Art. 53 D.Lgs 446/97

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

- 2.4. all'occorrenza, esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'articolo 14;
 - 2.5. in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente (con cadenza almeno annuale) l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - 2.6. compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.
3. Il Responsabile dei Tributi sostituisce il dipendente designato responsabile del tributo in caso di sua assenza o impedimento o assegna ad altri la responsabilità'.
 4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal Responsabile dei Tributi.

Capo II – DENUNCE, *VERSAMENTI* E CONTROLLI

Articolo 8 - Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. Anche se non redatta sul modello prescritto, la dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi previsti dal modello di dichiarazione ufficiale.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito.

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

Articolo 9 : Compensazione e accollo⁸.

1. E' ammessa compensazione fra debiti e crediti spettanti al medesimo contribuente, anche con riferimento a diversi anni d'imposta, su richiesta o consenso del contribuente medesimo.
2. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento.

Articolo 10: Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
2. Spetta al Responsabile dei Tributi identificare ed attuare le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. Detta prerogativa non esime l'obbligo in capo al funzionario del tributo di attuare una puntuale attività in corso di esercizio.
3. Ai fini del potenziamento dell'ufficio tributario del Comune e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale previa definizione, d'intesa con le OO.SS., dei criteri generali di erogazione, secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto degli istituti contrattuali presenti nei vigenti CCNL, può istituire apposito fondo per l'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio medesimo, coinvolto in programmi/progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo puntuale e costante del corretto adempimento delle obbligazioni fiscali⁹, alla cui liquidazione provvederà il Responsabile dei Tributi con proprio atto.

Articolo 11: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. I responsabili degli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni (edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, mediante l'impiego preferenziale di modalità di comunicazione informatizzata.

⁸ Art. 8, commi 1 e 2, l. n. 212/2000.

⁹ Art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 - Art. 3, comma 57, L. 23.12.1996, n.

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

3. Dell'eventuale persistente ritardo significativo o mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco e il Segretario Comunale.

Capo III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Articolo 12: Attività di controllo e rapporti con il contribuente

1. Il contribuente, o suo delegato, può in ogni momento, rivolgersi in modo informale all'Ufficio Tributi per chiarimenti in ordine all'accertamento notificato o alla posizione tributaria che lo riguarda, consentendogli di ridefinire la sua obbligazione tributaria in base a nuovi elementi certi e di fatto, che egli stesso produce.
2. L'Ufficio tributario ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni¹⁰. Qualora il contribuente non fornisca dati e notizie da lui richiesti, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze¹¹.

Articolo 13: Avviso di accertamento esecutivo tributario

1. Mediante motivato avviso di accertamento, fatte salve particolari disposizioni previste dalle rispettive leggi d'imposta, il Comune:
 - a) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - b) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - c) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - d) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - e) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.

¹⁰ L. 212/2000, art. 6, c.5.

¹¹ D.P.R. 29.9.1973, n. 600, artt. 38, 39, 41 e 42

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

2. L'avviso di accertamento esecutivo deve riportare le indicazioni previste dall'art. 1, comma 792, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, deve essere notificato al contribuente entro i termini previsti dalla legge, con modalità idonee a garantire il diritto alla riservatezza e acquisto efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. Nel caso di soppressione di tributi, si fa salvo il potere di accertamento dei crediti tributari già insorti in base ai presupposti di imposizione verificatesi anteriormente all'abrogazione.

Articolo 13-bis: Ripetibilità delle spese

1. I costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

Articolo 14 - Notificazione degli atti

1. Oltre che nei modi ordinari, la notificazione degli avvisi e degli atti può essere eseguita, se il contribuente, o persona da questi incaricata, è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, mediante consegna a mani del medesimo da parte di persona addetta all'ufficio o tramite posta PEC, nel rispetto della normativa in materia di privacy.

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 15: Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, la gestione associata del contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante utilizzo di una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità.

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

3. Al dibattimento in pubblica udienza, il rappresentante dell'Ente, anche in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, puo' delegare gli addetti della relativa struttura associativa, che presteranno la necessaria assistenza.
4. Anche in caso di gestione associata, è compito del funzionario responsabile seguire con cura lo svolgimento del procedimento contenzioso, collaborando al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
5. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico e assumono elevata rilevanza economica, il Comune puo' affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 16: L'autotutela ¹²

1. Nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, il funzionario responsabile procede all'annullamento, o alla revoca totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati, sentito il parere del Responsabile dei tributi.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca va comunicato al destinatario dell'atto. L'ufficio è tenuto a provvedere al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse, aumentate degli interessi previsti.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria di contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio eventualmente da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di continuare la lite, il funzionario responsabile, previo parere del Dirigente responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, puo' annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al rappresentante dell'Ente per la desistenza dal contenzioso.
4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile, previo parere del Responsabile dei Tributi, puo' procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto previo parere del Dirigente responsabile.
5. Non sono consentiti l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

¹² Regolamento approvato con D.M. 11.2.1997, n. 37

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

Articolo 17: Accertamento con adesione.

1. Al fine di instaurare un rapporto costruttivo col contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dalla legge¹³ e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

Articolo 18: Interpello¹⁴.

1. Nell'osservanza dei principi dettati dallo "Statuto del contribuente", il contribuente può proporre istanza scritta di interpello su questioni specifiche e personali in materia di tributi comunali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni, prospettandone una soluzione.
2. La presentazione dell'istanza non sospende le scadenze previste dalla disciplina del tributo. La risposta dell'Ente impositore, scritta e motivata, è vincolante unicamente per la questione posta e limitatamente al richiesto. Qualora essa non pervenga entro il termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, si intende che il Comune concordi con la soluzione prospettata dal richiedente.
3. Nel caso in cui l'incertezza interpretativa a base della questione posta attenga ad atti emanati dal Comune, l'eventuale atto impositivo e/o sanzionatorio emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
4. Nel caso l'incertezza attenga l'interpretazione e l'applicazione corretta di disposizioni normative emesse da organi diversi dal Comune, nel caso di mutato orientamento interpretativo è esclusa l'applicazione di sanzioni. Ugualmente non si applicano sanzioni in caso di risposta tardiva, sino al momento della risposta.

TITOLO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Articolo 19- Riscossione

1. Le modalità di riscossione sono definite dai Regolamenti relativi ai singoli tributi, o, in mancanza, dalle singole leggi d'imposta. Ai fini dello snellimento e della semplificazione degli adempimenti per il cittadino, ove possibile saranno consentite forme alternative di pagamento quali l'uso, di carte di credito e simili.

¹³ D.L. 19.6.1997, n. 218

¹⁴ Art.11, L. 212/'00

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

Articolo 20: Sospensione e dilazione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 20-bis: Rateazione

1. A seguito di notifica di atto di accertamento il Responsabile del tributo, su richiesta del contribuente accertato, da presentare in carta libera in base alla modulistica predisposta dal Comune, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di quarantotto rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - a) da euro 100,00 a euro 200,00: fino a quattro rate mensili;
 - b) da euro 200,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
 - c) da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili;
 - f) oltre 50.000,00 euro: fino a quarantotto rate mensili.
2. L'individuazione del numero massimo di rate concedibili, in caso di espressa richiesta del debitore moroso, avviene in ragione di tutti i crediti tributari vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore alla data dell'istanza, relativi a tributi gestiti direttamente dal Comune, salvo specifiche disposizioni regolamentari previste per singolo tributo. Il piano di rateizzazione concesso non può essere variato in ragione di ulteriori eventuali somme dovute dal soggetto debitore che potranno essere oggetto di una specifica ed autonoma richiesta di rateazione.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di dilazione su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione nella misura pari al tasso di interesse legale vigente all'accoglimento dell'istanza, incrementato di due punti percentuali, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00.
5. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
 La prima rata non può scadere prima del termine di 30 (trenta) giorni dalla data dell'accoglimento della rateazione.
7. La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
8. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

9. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine è sospeso in caso di richiesta di chiarimenti, informazioni e documenti per un massimo di 30 giorni.
10. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione -oppure di una sola rata nel caso di cui al comma successivo-, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
12. Su richiesta del debitore il Responsabile dei tributi, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel precedente comma 1, può articolare il piano in rate bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
12. L'istanza, salvo il caso di mancato accoglimento della stessa, inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, e preclude nuove azioni esecutive. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
13. In caso di richieste di dilazione o situazioni non rientranti nei criteri del presente regolamento, la Giunta Comunale può stabilire diversi criteri e tempi di accesso nonché differenti modalità di riconoscimento della dilazione su proposta del Responsabile dei Tributi, previa acquisizione di apposita relazione tecnica di dettaglio. La Giunta può accordare il beneficio della sospensione temporanea del pagamento di rate scadute e in prossima scadenza, per un massimo di 6 mesi, in presenza di un aggravamento della situazione economico patrimoniale del debitore. Durante la sospensione maturano comunque gli interessi dilatori.

Articolo 20-ter: Requisiti di accesso alla rateazione

1. La rateazione, nei limiti previsti dall'articolo precedente, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, viene concessa, a condizione che non sussistano decadenze relative a precedenti rateazioni di tributi comunali:
 - A. su semplice istanza di parte qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento non superino i 10.000,00 euro;
 - B. su istanza accompagnata dalla documentazione necessaria a dimostrare i parametri di cui alle lettere successive, qualora le somme complessivamente dovute risultanti dall'avviso di accertamento superino i 10.000,00 euro nei seguenti casi:
 - i. Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 24.000,00 o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

- ii. Per quanto riguarda società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale.

Per importi superiori a 50.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- revisori legali dei conti,
- soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
- consulenti del lavoro.

2. La modulistica relativa all'istanza di rateazione sarà predisposta e messa a disposizione sul sito dell'ente dal Responsabile del Servizio competente.

Articolo 20-quater: Rateazione nell'ambito dell'accertamento con adesione

1. La rateizzazione può essere concessa anche in sede di accertamento con adesione di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 20-quinques: Rateazione e acquiescenza

1. Nell'ipotesi di rateazione di avvisi di accertamento per omessa e/o infedele denuncia cui il contribuente voglia prestare acquiescenza, la presentazione dell'istanza entro i termini per presentare ricorso e il pagamento della prima rata entro i termini dell'atto di rateazione perfezionano l'adesione all'accertamento con il diritto alla riduzione della sanzione a condizione che la rateazione venga pagata integralmente e che il contribuente non incorra nella decadenza. In caso contrario il Comune recupererà la differenza delle sanzioni non pagate.

Articolo 21: Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

2. Entro i termini di legge, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata con r.r.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari per il compimento dell'attività istruttoria, nonché quando si debbano reperire elementi istruttori presso Uffici non dipendenti dal Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare decorrono dal giorno dell'avvenuto pagamento.

Articolo 22: Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In applicazione del principio di economicità dell'azione amministrativa e in considerazione dei costi delle attività istruttorie e di riscossione, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 12,00 il relativo versamento non è dovuto.
2. Analogamente non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00.
3. L'Ufficio tributi è esonerato dalla notificazione di avvisi di accertamento e dalla riscossione coattiva del tributo nell'ipotesi in cui la somma complessiva dovuta dal contribuente a titolo di tributo, sanzione e interessi non superi l'importo minimo di € 12,00. Per importi superiori il Responsabile del tributo valuterà l'opportunità di procedere o meno alla riscossione coattiva in considerazione dei costi delle attività istruttorie e amministrative, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare, per pervenire alla relativa riscossione.

Articolo 22-bis: Cause di non punibilità

1. E' esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.
2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.

Articolo 23: Interessi

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

Articolo 23-bis: *Interessi di mora*

1. Gli interessi di mora, calcolati sul tributo (esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione) ed applicati decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento esecutivo e fino alla data del pagamento, sono stabiliti in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
2. Nel caso in cui la riscossione sia affidata all'agente della riscossione si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 23-ter: *Riscossione coattiva*

1. Il Comune procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie:
 - mediante affidamento a soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), nn) 1 e 2) del decreto legislativo n. 446 del 1997;
 - mediante affidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.,
 - ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 23- quater: *Azioni cautelari ed esecutive*

1. L'adozione di misure cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.
2. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi.
3. Per il recupero di importi fino a 10.000 euro, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare, il Comune deve inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell'ingiunzione è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive.

Articolo 23- quinquies: *Inesigibilità*

1. Il responsabile della singola entrata certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle banche dati pubbliche rese disponibili dalla legge,
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo,
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare ed esecutiva,
 - d) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di fermo amministrativo,

| | | |
|--|---|--|
| <p>COMUNE DI BAISO Provincia di Reggio Emilia</p> |  | <p>Piazza della Repubblica n.1 42031 Baiso R.E. C.F. 80019170358</p> |
|--|---|--|

- e) Incapienza di beni assoggettabili a misura esecutiva a seguito dell'avvenuta notifica della comunicazione di dichiarazione stragiudiziale negativa del terzo e di infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi,
- f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI SANZIONI

Articolo 24 - Sanzioni

Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge¹⁵

Articolo 25: Garante del contribuente.

Presso la Direzione Regionale delle Entrate e istituito il Garante del contribuente²¹
 Sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente, in ordine a scorrettezze, prassi amministrative anomale, disfunzioni, irregolarità dell'attività dell'Ufficio tributario nei confronti della posizione fiscale del contribuente medesimo, il Garante provvede nell'osservanza delle modalità di espletamento delle funzioni allo stesso complessivamente assegnate.

Articolo 26: Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogato ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.
3. Il presente regolamento, nel testo così modificato, entra in vigore a decorrere **dall'1 gennaio 2020**
4. Alle rateizzazioni delle somme dovute in base ad avvisi di accertamento emessi entro il 31.12.2019 si applicano le disposizioni del regolamento generale delle entrate previgente.

¹⁵ ²¹ Art. 13, legge 27.07.2000, n. 212